

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
n. 56 del 21/12/2017**

OGGETTO: MODIFICA IN RIDUZIONE PER L'ANNO 2018 DELL'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 SETTEMBRE 1998, N. 360 E CONSEGUENTE MODIFICA DEL RELATIVO REGOLAMENTO APPLICATIVO. ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno 2017 il giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 18:30 nella sala consiliare, a seguito di convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

X FRANZONI MAURIZIO	Sindaco
ALBINI GIOVANNI	Consigliere
X VENTURA ALBERTO	Consigliere
X CALUBINI STEFANIA	Consigliere
X MARCHESINI ISABELLA	Consigliere
X ZOTTI FABIO	Consigliere
X GOZETTI LAURA	Consigliere
X ROMAGNOLI ALESSANDRA	Consigliere
X SALVINI WILLIAMS	Consigliere
X BALZI LORENZO	Consigliere
X PICCINELLI MARCO	Consigliere
X TONNI ANDREA	Consigliere
X CROTTIGINI RENATO	Consigliere
X BUOSO MARGHERITA	Consigliere
BOTTARELLI FULVIO	Consigliere
SGUAIZER NICOLA	Consigliere
X ZERBIO MICHELE	Consigliere

Totale presenti: 14

Totale assenti: 3

Assiste all'adunanza il Vicesegretario Comunale Dott. Paolo Carapezza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente del consiglio comunale Dott. Andrea Tonni, assume la presidenza ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su quest'ultimo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:



Oggetto: MODIFICA IN RIDUZIONE PER L'ANNO 2018 DELL'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 SETTEMBRE 1998, N. 360 E CONSEGUENTE MODIFICA DEL RELATIVO REGOLAMENTO APPLICATIVO. ESAME ED APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione del provvedimento da parte dell'assessore al bilancio, Dott. Fabio Zotti e uditi gli interventi così come si sono susseguiti e riportati nella trascrizione della fonoregistrazione della seduta consiliare, depositata agli atti;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante la facoltà di istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

VISTO l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, laddove si dispone che i Comuni possano disciplinare con regolamento le proprie entrate, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RILEVATO che:

- il 16° comma dell'art. 53 della legge n. 388/2000 dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il 1° comma dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 dispone, ordinariamente, che il bilancio di previsione debba essere deliberato dagli enti locali entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri costituzionali di progressività che informano il sistema stesso:

- ✓ il Comune può stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni stabiliti dalla legge statale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, rispettando il principio della progressività;
- ✓ la soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF che il Comune può stabilire ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.lgs. n. 360/1998 deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta; superata la soglia di esenzione, l'addizionale si applica al reddito complessivo;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 360/1998, l'aliquota massima dell'addizionale comunale all'IRPEF è lo 0,8%;

VISTE le deliberazioni consiliari:

- ✓ n. 12 del 7 marzo 2006 con la quale è stata istituita l'addizionale comunale all'IRPEF;



- ✓ n. 12 del 9 marzo 2007 con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- ✓ n. 16 del 31 marzo 2008 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- ✓ n. 74 del 19 dicembre 2008 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- ✓ n. 2 del 16 febbraio 2011 con la quale è stato modificato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- ✓ n. 37 del 23 luglio 2014 con la quale è stato modificato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- ✓ n. 34 del 1 giugno 2015 con la quale è stato modificato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- ✓ n. 87 del 16 dicembre 2015 con la quale è stato modificato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- ✓ n. 67 del 19 dicembre 2016 con la quale è stato modificato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

RILEVATO che:

- con deliberazione consiliare n. 37 del 23 luglio 2014 è stata confermata per il 2014 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,70%;
- con deliberazione consiliare n. 34 del 1 giugno 2015 è stata ridotta per il 2015 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF dallo 0,70% allo 0,65%;
- con deliberazione consiliare n. 87 del 16 dicembre 2015 è stata ridotta per il 2015 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF dallo 0,65% allo 0,60%;
- con deliberazione consiliare n. 67 del 19 dicembre 2016 è stata ridotta per il 2017 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF dallo 0,60% allo 0,55%;

TENUTO CONTO della persistente difficile fase economica che stanno vivendo le famiglie italiane e rilevata dunque l'opportunità di ridurre, con vigenza dal 1° gennaio 2018, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui al D.lgs. n. 360/1998, garantendo comunque l'equilibrio di bilancio e il finanziamento della continuazione dell'erogazione dei servizi fondamentali ai cittadini, nonostante i sensibili tagli derivanti dalle manovre finanziarie nazionali succedutesi negli ultimi anni;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla riduzione, dal 2018, dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF dallo 0,55% allo 0,50%;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, la delibera consiliare di modifica dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, a condizione che la pubblicazione sul sito avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera stessa afferisce;

RILEVATA dunque la necessità di modificare il regolamento attuativo per l'addizionale in oggetto, da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 67 del 19 dicembre 2016, al fine di ridurre l'aliquota dallo 0,55% allo 0,50%;



VISTO il regolamento attuativo dell'addizionale comunale all'IRPEF, da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 67 del 19 dicembre 2016;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile della direzione dell'ufficio unico intercomunale - Mazzano, Nuvolera e Nuvolento - servizi tributari, rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell'art. 49 - I comma - del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile reso dal responsabile della direzione dell'ufficio unico intercomunale - Mazzano, Nuvolera e Nuvolento servizi economico-finanziari, dott. Marcello Quecchia, ai sensi dell'art. 49 - I comma - del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ACQUISITO il parere favorevole del revisore dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera o) del decreto legge 174/2012;

VISTO:

- ✓ lo statuto comunale;
- ✓ il regolamento di contabilità;
- ✓ il regolamento generale sulle entrate comunali;

CON VOTI favorevoli n. 14, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. *DI MODIFICARE* l'articolo 1, comma 1, del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 67 del 19 dicembre 2016, sostituendo le parole 0,55% con le parole 0,50%.
2. *DI CONFERMARE* anche per l'anno 2018 il limite di esenzione dall'imposizione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPFE) per i redditi pari od inferiori ad Euro 10.000,00, ai sensi del D.Lgs. 360/1998.
3. *DI APPROVARE*, conseguentemente, il nuovo testo del suddetto regolamento che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
4. *DI DARE ATTO CHE*, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e del 16° comma dell'art. 53 della legge n. 388/2000, la nuova aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui al punto 1), pari allo 0,50%, entra in vigore dal 1° gennaio 2018.

INOLTRE, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;



CON VOTI favorevoli n. 14, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. *DI DICHIARARE* la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Andrea Tonni

Il Vicesegretario Comunale
Dott. Paolo Carapezza

Relazione di pubblicazione

La suestesa deliberazione ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata nella sezione "albo pretorio on line" del sito web dell'ente, per 15 giorni consecutivi.

Mazzano _____

Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Labianca

Certificato di esecutività (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)


Si certifica che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.
- è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Mazzano, 21.12.2017

Il Vicesegretario Comunale
Dott. Paolo Carapezza





COMUNE DI MAZZANO
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA
SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE**

Art. 1

Variatione dell'aliquota di compartecipazione

1. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 viene stabilita nella percentuale dello 0,50%.
2. Tale aliquota dovrà intendersi tacitamente confermata anche per gli anni successivi all'adozione del presente regolamento, salvo variazione della stessa.

Art. 2

Soggetti passivi

1. L'addizionale viene applicata, per ogni annualità d'imposta, ai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Mazzano alla data del 1° gennaio di tale annualità.

Art. 3

Modalità di applicazione

1. L'aliquota viene applicata al reddito complessivo del contribuente, come determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri riconosciuti deducibili per la medesima.
2. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni riconosciute per la stessa e del credito d'imposta riconosciuto, per i redditi prodotti all'estero, dall'art. 165 del D.P.R. n. 917/1986.

Art. 3 bis

Esenzioni

1. L'addizionale di cui all'articolo 1 del presente regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro 10.000,00 (diecimila).
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 10.000,00 (diecimila), l'addizionale di cui all'articolo 1 del presente regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.

Art. 4

Adempimenti dei soggetti passivi

1. L'imposta viene versata dal contribuente contestualmente al versamento, sia in acconto che a saldo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto relativo all'addizionale comunale deve essere versato nella misura del 30% dell'addizionale applicata al reddito imponibile dell'annualità precedente, determinato secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.
3. L'acconto viene determinato applicando l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento, qualora tale delibera sia stata pubblicata con le modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento entro il 31 dicembre dell'anno precedente, ovvero applicando l'aliquota deliberata per l'anno precedente qualora la pubblicazione risulti successiva a tale termine.

Art. 5

Adempimenti dei sostituti d'imposta

1. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati agli stessi, i sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973 dovranno effettuare i seguenti adempimenti:
 - trattenere l'acconto dell'addizionale in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo,
 - trattenere il saldo dell'addizionale, determinato all'atto delle operazioni di conguaglio, in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
2. L'acconto viene determinato applicando l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento, qualora tale delibera sia stata pubblicata con le modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento entro il 31 dicembre dell'anno precedente, ovvero applicando l'aliquota deliberata per l'anno precedente qualora la pubblicazione risulti successiva a tale termine.
3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'addizionale residua deve essere prelevata in un'unica soluzione.
4. L'importo da trattenere e quello trattenuto devono essere indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998.

Art. 6

Modalità di versamento

1. Il versamento deve essere effettuato direttamente al Comune di Mazzano ed è regolato dalla normativa vigente.

Art. 7

Pubblicazione e informativa

1. Il Servizio Tributi del Comune provvederà agli adempimenti propedeutici alla pubblicazione della delibera comunale concernente la variazione dell'aliquota, secondo le modalità indicate dal Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05 giugno 2002. L'efficacia della delibera decorrerà dalla data della suddetta pubblicazione.
2. Lo stesso Servizio Tributi procederà inoltre a garantire idonea informazione, nelle modalità ritenute più opportune, circa la sussistenza del presente obbligo di versamento.

Art. 8

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni previste dall'art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9

Decorrenza ed efficacia

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

